



# **AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

## **PESCHIERA DEL GARDA**

N. **533** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 28.04.2020

### **CONTRATTO**

per affidamento del servizio di “Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane”.

**Progetto n. 19176 - Codice CIG. N. 80945791E8**

\*\*\*\*\*

tra

**l’AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Verona (VR) il 19.08.1962, a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2016 e conseguente Procura in data 31.07.2017 che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente aggiudicatore”;

e

**GADFER S.r.l.** (C.F. e P. I.V.A. 01302120157), con sede in piazza Guglielmo Oberdan n. 3, a Milano (MI), nella persona del suo Titolare e Amministratore Unico, sig. Riccardo Tosi nato a Codogno (LO) il 21.03.1980 C.F. TSORCR80C21C816P presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 821480 del 27.04.1971 ed iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Lombardia n. MI - 003330.

**Premesso** che con determina del Direttore Generale n. 204/2019 del 07.11.2019 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dall’ufficio

Impianti ed Energy Manager dell'Azienda e, contestualmente, l'indizione di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi con il criterio del miglior ribasso sull'unico prezzo posto a base di gara pari ad € 165,00 a tonnellata di fango smaltito comprensivo di oneri di noleggio cassoni per lo stoccaggio, trasporto, smaltimento ed esecuzione di analisi di omologa del rifiuto per un importo complessivo, relativo alla quantità presunta di fango smaltito di 2.260 tonnellate, dell'importo di € 290.940,00 di cui € 289.740,00 per il servizio ed € 1.200,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso;

- **che** l'affidamento del servizio di cui all'oggetto è stato preceduto dalla pubblicazione di un "Avviso esplorativo – Indagine di mercato" acquisito al registro di sistema telematico di AGS al n. PI000925-19;

- **che** con determina del Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 245/2019 del 17.12.2019 è stato affidato, a seguito di "Avviso esplorativo – Indagine di mercato" e successiva indizione di procedura di gara, il servizio di "Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane" – progetto 19176 alla società "GADFER S.r.l." di Milano (MI), per l'importo di € 279.599,10 oltre ad € 1.200,00 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 280.799,10 oltre IVA ai sensi di legge con un ribasso del 3,5% (tre virgola cinque per cento) sull'unico prezzo posto a base di gara pari ad € 165,00 a tonnellata di fango smaltito;

- **che** l'avviso relativo all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato ed ha dato esito positivo;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 la società GADFER S.r.l. risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Milano, cosiddetta "white-list" nella sezione I "*Trasporto di materiali a discarica conto terzi*" e nella sezione II "*Trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi*".

- **che** a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano per il rilascio di comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la Banca Dati della medesima Prefettura, ad oggi risulta non ancora evasa, ciò nonostante è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, il contratto può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92;

**Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

- Offerta presentata dalla società in sede di gara;
- Cauzione definitiva costituita a mezzo bonifico bancario.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

il Capitolato d'Oneri, il Duvri.

### **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato suo Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti, affida alla società "GADFER S.r.l." di Milano (MI), piazza Guglielmo Oberdan n. 3, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di "Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane". Progetto n. 19176 con le modalità previste nel Capitolato d'Oneri predisposto per il servizio in parola, che costituisce parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato.

### **Articolo 3 – Ammontare del contratto**

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 280.799,10 (duecentoottantamilasettecentonovantanove/10), di cui € 279.599,10 (duecentosettantanovemilacinquecentonovantanove/10) per il servizio da svolgere ed € 1.200,00 (milleduecento/00) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

L'Appaltatore ha dichiarato che l'offerta presentata in sede di gara è stata espressa senza operare ribassi sui "costi di sicurezza aziendali" quantificati in € 250,00.

La contabilizzazione del servizio avverrà, applicando il ribasso offerto dalla



società in sede di gara del 3,5% (tre virgola cinque per cento), aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al prezzo posto a base di gara pari ad € 165,00 a tonnellata di fango smaltito, comprensivo di oneri di noleggio cassoni per lo stoccaggio, trasporto, smaltimento ed esecuzione di analisi di omologa del rifiuto come previsto dalla normativa vigente.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data fattura, secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'Oneri.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è 4PRR1AO.

**Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010e ss.mm.ii. il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della legge gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere ad inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta Legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

#### **Articolo 5 – Obblighi derivanti dall'appalto**

Il servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato d'Oneri, documento questo sottoscritto dalle parti per accettazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato al medesimo ed all'offerta della società presentata in sede di gara, allegata al presente contratto al n. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di Legge in funzione del servizio da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del medesimo dall'Area Impianti e TLC dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto il proprio Documento di valutazione del rischio, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformità relativi a sicurezza e ambiente che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto. L'Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

#### **Articolo 6 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione**

##### **231**

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello

di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. pubblicato sul sito promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto, e comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

La stazione appaltante invita a segnalare prontamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali comportamenti non etici commessi dai dipendenti di AGS. Naturalmente, da parte della stazione appaltante verrà garantito il diritto alla riservatezza sull'identità del segnalante

#### **Articolo 7 – Risoluzione e Recesso**

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione ed il recesso del contratto, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. 50/2016, nonché l'art. 3.10.2 del Capitolato d'Oneri.

#### **Articolo 8 – Durata del contratto**

La durata del servizio è di 360 giorni naturali, consecutivi e decorrenti dalla





data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale entro il periodo previsto di 360' giorni, la durata contrattuale verrà protratta sino ad esaurimento dell'importo, ma comunque, non oltre 540 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio.

#### **Articolo 9 – Comunicazione Antimafia**

L'Ente aggiudicatore dà atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 57 della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società "GADFER S.r.l." risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Milano, cosiddetta "white-list" nella sezione I "*Trasporto di materiali a discarica conto terzi*" e nella sezione II "*Trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi*".

Inoltre, l'Ente aggiudicatore dà atto che a seguito di istanza presentata presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno, di richiesta di comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico degli Amministratori la Banca Dati della Prefettura di Milano, ad oggi risulta non ancora evasa, ciò nonostante è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, il contratto può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92;

#### **Articolo 10 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in € 28.079,81 (ventottomilasettantanove/81) a mezzo bonifici bancari, il primo dell'importo di € 5.794,80 eseguito in data

09.12.2019 e il secondo dell'importo di € 22.285,01 in data 17.01.2020, che costituiscono parte integrante del presente contratto allegati al n. 2).

Tale cauzione viene svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 3.11.4 del Capitolato d'Oneri.

#### **Articolo 12 – Subappalto**

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti del 30% dell'importo contrattuale ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 13 – Invariabilità del corrispettivo**

Le parti si danno reciprocamente atto che è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e che l'importo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **Articolo 14 – Penale per i ritardi**

Le parti si danno reciprocamente atto che, per eventuali ritardi nella conduzione del servizio, verranno applicate le penali previste dall'art 3.11.3 del Capitolato

d'Oneri.

**Articolo 15 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'“Appaltatore” dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'“Appaltatore”, altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del lavoro;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato

all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Ente aggiudicatore provvede al pagamento delle somme corrispondenti, a termini di legge, nonché gli importo dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

#### **Articolo 16 - Regolarità contributiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la società Appaltatrice GADFER S.r.l. è risultata regolare.

#### **Articolo 17 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", tuttavia, la pratica ad oggi risulta non ancora evasa e, quindi, il contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva.

#### **Articolo 18 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore**

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale in Milano (MI) – piazza Guglielmo Oberdan, n. 3.

#### **Articolo 19 – Controversie**

Per la definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra l'Ente aggiudicatore e l'Appaltatore sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, ove non risolte in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento



dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno deferite alla Magistratura. Il Foro competente è quello di Verona.

#### **Articolo 20 – Trattamento dei dati personali**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

#### **Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

#### **Articolo 22 - Spese contrattuali**

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

#### **Articolo 23 - Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

#### **Articolo 24 - Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato d'Oneri prevalgono le prime.

**Articolo 25 – Documenti che fanno parte del contratto**

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- 1) Offerta della società GADFER S.r.l. presentata in sede di gara;
- 2) Cauzione definitiva costituita a mezzo bonifico bancario.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato d'Oneri e il Duvri.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto, ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

La Ditta Appaltatrice

Azienda Gardesana Servizi Spa

Gadfer S.r.l.

Il Dirigente Approvvigionamenti-Clienti

Il Legale Rappresentante

(dott.ssa Paola Bersani)

(Sig. Riccardo Tosi)